

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 dicembre 2023, n. 317

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 81,2 MW, costituito da n. 14 aerogeneratori, sito nei Comuni di Troia (FG) località " Montaratro" e Lucera (FG) e opere connesse, tra cui una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 KV con futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata TROIA, site nei comuni di di Troia (FG) e Lucera (FG).  
Proponente: Wpd Monte Cigliano S.r.l. (P.IVA IT15225701000) con sede legale in Viale Luca Gaurico 9-11 - 00143 - Roma (RM).**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Responsabile PAUR" ing. Valentina Benedetto, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, ing. Francesco Corvace**

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

#### **ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1°

- marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
  - la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
  - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
  - la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
  - la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
  - il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
  - l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
  - Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
    1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
    2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o

sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici:
- Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

#### RILEVATO CHE:

- La **WPD Monte Cigliano s.r.l.**, con sede legale in Viale Luca Gaurico 9-11 - 00143 - Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA IT15225701000 (di seguito “società” o “proponente”), attraverso il suo legale rappresentante, trasmetteva in data 03.06.2019 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successivamente Ministero della Transizione Ecologica, di seguito MASE) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i relativa al progetto di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 121,90 MW composto da 23 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni localizzato nei Comuni di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG) e relative opere di connessione in Comune di Troia. (rif. prot. 14119/DVA del 03/06/2019).
- La società presentava, in data 04.06.2019, acquisita al prot. n. 2497 del 10.06.2019, istanza telematica di autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 121,9 MWe nel Comune di Troia (FG), in località “Montaratro”, nonché delle infrastrutture connesse.
- Questa Sezione Transizione Energetica, già Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva con nota prot. n. 4142 del 11.10.2019, preavviso di improcedibilità, con contestuale invito al completamento della documentazione ai fini della procedibilità, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa nota.
- Con nota prot. n. AOO\_159/4309 del 21.10.2019, trasmessa a mezzo pec in data 22.10.2019, questa Sezione richiedeva chiarimenti in merito alla corretta localizzazione e realizzazione dell’ampliamento della stazione elettrica RTN 380/150kV denominata “Troia”, nonché in merito all’iter autorizzativo dello stesso alla luce degli art.4 co.4 e 16 del D. Lgs. 28/2011.
- Con nota del 24.10.2019, acquisita al prot. n.AOO\_159/4440 del 28.10.2019, il Proponente avanzava

richiesta motivata per una proroga di 60 giorni al termine fissato con la prefata comunicazione prot. n. AOO\_159/4142 del 11.10.2019.

- La società proponente, con pec del 25.10.2019, acquisita al prot. 4441 del 28.10.2019 di questa Sezione, forniva riscontro alla nota prot. 4309 del 21.10.2019, rappresentando che:
  1. *“il posizionamento dell’ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata “Troia” così come riportato negli elaborati redatti dalla società risulta corretto in quanto fornito da Terna nell’ambito della progettazione delle opere RTN da far benestariare;*
  2. *da quanto risulta alla scrivente, il suddetto ampliamento è stato autorizzato da Codesta Spettabile Sezione con D.D. n. 3 del 15 gennaio 2016, pubblicata sul BURP n. 11 del 04 febbraio 2016, nell’ambito dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 di un impianto di produzione di energie elettrica da fonte eolica di potenza pari a 8 MW sito nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) proposto dalla Società Asja Ambiente Italia SpA.”.*
- Con nota prot. n. 4622 del 07.11.2019, questa Sezione, vista la dichiarazione fornita dal Proponente con pec del 06.11.2019, acquisita con prot. n.4613 del 06.11.2019, concedeva la proroga di 60 giorni al termine indicato nella nota prot. n.4142 del 10.10.2019.
- Con nota prot. n. 79539 del 14.11.2019, acquisita da questa Sezione al prot.4799 del 18.11.2019, TERNA forniva i chiarimenti richiesti con nota prot. n. 4309 del 21.10.2019 e informava che *“il valore di potenza dell’impianto di cui all’oggetto non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).*
- Con nota del 27.11.2019, acquisita al prot.n. 4934 del 25.11.2019, il proponente trasmetteva:
  1. la comunicazione di avvenuta integrazione della documentazione, richiesta con nota prot. n. 4142 del 11.10.2019, mediante procedura informatica sul portale web “Sistema Puglia”, generata elettronicamente dal Centro Servizi Sistema Puglia in data 22.11.2019;
  2. la relazione del gestore di rete rilasciata da Terna SpA;
  3. la dichiarazione capacità giuridica.
- Con nota prot. n. 2598 del 31.03.2020, questa Sezione, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, richiedeva che il Proponente provvedesse ad integrare la documentazione a corredo dell’istanza di AU come ivi puntualmente rappresentato, ai fini della relativa procedibilità, concedendo il termine di 30 giorni;
- Con nota del 15.05.2020, acquisita al prot. n 3551 del 15.05.2020, il proponente forniva riscontro alla nota prot. n. 2598 del 31.03.2020.
- Con nota prot. n. 3747 del 26.05.2020, questa Sezione forniva riscontro alla comunicazione del Proponente del 15.05.2020 e ribadiva la necessità dell’acquisizione delle integrazioni già richieste con nota 2598 del 31.03.2020, come ivi ribadite.
- Con nota del 15.06.2020, acquisita al prot. n. 4284 del 19.06.2020, il proponente trasmetteva la comunicazione di avvenuta integrazione della documentazione, richiesta con precedente nota prot. n. 3747 del 26.05.2020, mediante procedura informatica sul portale web “Sistema Puglia”, generata elettronicamente dal Centro Servizi Sistema Puglia in data 15.06.2020.
- Con nota del 08.07.2020, acquisita da questa Sezione al prot n. 4870 del 09.07.2020, il proponente inviava:
  1. Integrazione degli oneri istruttori come richiesto nella nota prot. 3747 del 25/05/2020 al punto 2);
  2. Ricevuta della trasmissione delle integrazioni volontarie al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente alle opere di ampliamento della stazione elettrica 380 kV “Troia”;

3. Ricevute di trasmissione della stessa nota presso altri Enti interessati dalla procedura di VIA;

con la stessa nota, la società comunicava la rinuncia all'accesso agli atti formulata al fine di acquisire la documentazione tecnica di ASJA Ambiente Italia S.p.A. inerente alle opere RTN di ampliamento della stazione "Troia" 380/150 kV, "avendo provveduto alla nuova progettazione delle stesse identiche opere adeguate alla normativa attuale ed inserite nel proprio iter di Autorizzazione del parco eolico in oggetto".

- Con nota del 04.09.2020, acquisita al prot. n.6110 del 07.09.2020, il proponente trasmetteva:
  1. Relazione del Gestore di Rete
  2. Protocollo avvenuto deposito MATTM integrazioni spontanee "Opere Elettriche".
- Questa Sezione, con nota prot. n.6315 del 15.09.2020, vista la documentazione agli atti come integrata, comunicava **la procedibilità dell'istanza** "ferme restando le valutazioni relative al procedimento di VIA incardinate presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" e l'impossibilità di procedere alla convocazione della conferenza di servizi nelle more di quanto sopra e dell'acquisizione di:
  1. Piano Economico Finanziario e la relativa asseverazione;
  2. formalizzazione della riduzione della potenza della STMG che veniva rinviata, dalla società, a valle dell'istruttoria ambientale in corso, con nota del 15/05/2020, acquisita al prot.n. 3551 del 15/05/2020;
  3. dichiarazione circa gli esiti della verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi, corredata dalla ricevuta di trasmissione a mezzo PEC, nei casi prevista dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, alla competente Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli;
  4. gli esiti delle necessarie verifiche presso ENAC in materia di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea;
  5. domanda di autorizzazione ex art.99 e 104 del D. Lgs. 259/2033.
- Con nota del 18.01.2021, acquisita da questa Sezione al prot. 506 del 18.01.2021, il proponente comunicava la variazione del rappresentante legale della società.
- La D.G. Valutazioni Ambientali ministeriale, con nota prot. n. 69514 del 03.06.2022 comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 10 marzo del 2022, notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 7820 del 15.06.2022 della Sezione Autorizzazioni Ambientali (acquisita al prot. n n.5238 del 15.06.2022). Precisamente il Consiglio dei Ministri, rilevato che "*... il progetto "Montaratro", è volto a realizzare un parco eolico **costituito da 23 aerogeneratori**, con un'altezza massima di 200 metri, **ciascuno di potenza di 5,3 MW e complessiva di 121,9 MW**—da cavidotti di interconnessione interrati e una sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della Stazione RTN" deliberava "di fare propria la posizione del Ministero della Transizione Ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto parco eolico Montaratro, localizzato nei comuni di Troia, Biiccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessione in comune di Troia, della potenza complessiva pari a 121,90 MW, presentato dalla società WPD Monte Cigliano srl a condizioni che siano rispettate le prescrizioni espresse dal parere n. 87 del 16 aprile 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale– VIA e VAS ...".*
- Con nota prot. n. 7574 del 03.08.22 questa Sezione indiceva Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.2 della l. 241/1990 e smi, specificando che la data di convocazione della seduta sarebbe stata comunicata con separata nota ed a valle dell'acquisizione della documentazione di seguito elencata, assegnando al Proponente il termine di 15 giorni per la presentazione di:
  1. medesima documentazione già richiesta con nota prot. n.6315 del 15.09.2020;
  2. notifica del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ricevuto dal Ministero per la Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con la stessa nota questa Sezione invitava la società Proponente a provvedere all'integrazione di tutta la

documentazione a corredo dell'istanza di AU, sul portale Sistema Puglia.

- Con nota del 01.09.2022, la Società trasmetteva la nota prot. n. MOCI005\_2022/AC/GDP in cui comunicava l'avvenuta integrazione, avendo dato riscontro alla nota 7574 del 03.08.2022. Questa Sezione prendeva atto di quanto dichiarato con la stessa pec del 01.09.2022 dal Proponente ed in particolare:
  1. dell'aggiornamento gli elaborati inerenti al quadro economico, computo metrico ed elenco prezzi, dell'avvenuto invio della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento dell'asseverazione del PEF;
  2. dell'impegno, a valle della ricezione del PEF asseverato, a trasmettere lo stesso, nonché ad integrare gli oneri istruttori per la procedura di Autorizzazione Unica;
  3. della richiesta avanzata al fine della modifica della STMG, con riduzione della potenza, al fine di ottenere una STMG conforme alla configurazione attuale del progetto;
  4. della verifica condotta ai fini della interferenza delle opere in progetto con i titoli minerari per idrocarburi;
  5. dell'avvio delle verifiche necessarie sul portale dell'ENAV in materia di ostacoli e pericoli alla navigazione aerea;
  6. della avvenuta predisposizione della domanda di autorizzazione ex art. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003 presso il Ministero ora denominato delle Imprese e del Made in Italy, già MISE – Divisione III Comunicazioni elettroniche ad uso privato;
  
- Con nota prot. n.8892 del 09.09.2022, questa Sezione comunicava che la prima seduta di Conferenza di Servizi, già indetta con nota prot. n. 7574 del 03.08.2022, sarebbe stata convocata solo a valle della ricezione agli atti del procedimento della seguente documentazione, dovuta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DM 10.09.2010, della DGR 3029/2010, e della L.R. n.31/2008 e smi:
  1. piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della LR n. 31/2008;
  2. dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della LR n. 31/2008);
  3. preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti o validati dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente e validati dal gestore di rete competente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione (ai sensi delle LG del DM 10.09.2022 e del p.to 2.2 lett.m);
  4. versamento degli oneri istruttori dovuti.
  
- Questa Sezione, con nota prot. n. 10122 del 07.10.2022, informava tutte le società proponenti destinatarie di analoghi provvedimenti emessi dalla Presidenza del CdM che *"... in ragione del carattere di specialità della disciplina posta dall'art. 146 D.lgs. n.42/2004, il provvedimento di V.I.A., ove previsto, non elimina sic et simpliciter la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questa ritenersi automaticamente assorbita nel provvedimento di V.I.A. (rif. T.A.R. PUGLIA, Bari,*

Sezione I – 19 marzo 2019, n. 403) ...” e che “... atteso il carattere autonomo e presupposto del titolo paesaggistico, è pacifico che detto apprezzamento debba avvenire con l’opportuno coinvolgimento delle autorità preposte, a valle (per ciò che riguarda la tutela del paesaggio in presenza dei presupposti di cui al capoverso precedente) di una specifica domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto interessato rivolta all’autorità competente, trattandosi di procedimento su istanza di parte ...”, invitandole quindi a voler fornire evidenza “... dell’istanza effettuata da codesto proponente ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico o se la stessa sia stata o meno inclusa nell’elenco delle autorizzazioni settoriali da assumere all’interno del procedimento ex art 27 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 all’autorità competente ministeriale (di cui si chiede evidenza) ...”. Detta istanza deve essere rivolta all’autorità competente per il rilascio del titolo paesaggistico, a mente della LR 20/2009, art.7, che nel caso specifico è la **Provincia di Foggia**, delegata con D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 2766 per le procedure di cui all’art. 7 della LR 20/2009 e ss.mm.ii. Inoltre la Provincia di Foggia, in ragione di tale competenza attribuitagli, resta deputata alla valutazione dei contenuti del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a valere sul procedimento paesaggistico delegato, accertandosi di ricomprendere in quest’ultimo, e nei termini di cui all’art. 146, c.5 del D Lgs. 42/2004, i soli aspetti relativi alla tutela paesaggistica *stricto sensu*, supposto che l’impatto paesaggistico dell’intervento in altri termini sia stato già considerato dall’Autorità competente per la VIA nell’ambito del concluso procedimento ambientale, definito con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/07/2022.

- Con nota del 31.10.2022 acquisita al prot. di questa Sezione n. 11250 del 02.11.2022, il Proponente dava riscontro alla nota n. 8892 del 09.09.2022, comunicando di aver provveduto a integrare i seguenti documenti:
  1. Piano economico Finanziario asseverato da un istituto bancario;
  2. Dichiarazione resa da un istituto bancario;
  3. Versamento dei maggiori oneri istruttori dovuti;
  4. Modello 1B “Richiesta di modifica della potenza”.
  
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, già Ministero della Transizione Ecologica, aveva trasmesso la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.03.2022 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto, questa Sezione con nota prot. n. 12432 del 22.11.2022 provvedeva a convocare per il giorno 14.12.2022 alle ore 10.00 la riunione di Conferenza di Servizi. Nella stessa nota, si invitava la Società istante a voler aggiornare tutta la documentazione a corredo dell’istanza, allineandola con la medesima prodotta nel corso del procedimento ambientale culminato con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.03.2022 ponendo particolare cura ad aggiornare:
  1. i certificati di destinazione urbanistica, considerate le date del rilascio degli stessi e il decorso dei termini di validità (un anno);
  2. la documentazione attestante la disponibilità delle aree ovvero Piano particellare di Esproprio;
  3. Il Computo Metrico Estimativo redatto, secondo quanto previsto all’art. 32 del D.P.R. 207/2010, applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari.
  4. Quadro Economico redatto secondo quanto previsto all’art. 16 del D.P.R. 207/2010, nel quale confluisce il risultato del computo metrico (per la costruzione e per la dismissione), gli oneri per la sicurezza e gli oneri per l’acquisizione delle aree, e tutte le altre voci di cui all’art. 42, c.3 del citato D.P.R. 207/2010;
  5. Il Benessere del Gestore di Rete aggiornato alla luce delle modifiche apportate con Modello 1B “Richiesta di modifica della potenza” presentato a Terna Spa, come da comunicazione del 31.10.2022 acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 11250 del 02.11.22.

Con suddetta nota prot. n. 12432 del 22.11.2022 si invitava il proponente a trasmettere la dichiarazione da

rendere ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, attestante la conformità tra la documentazione progettuale presentata presso il MASE (già MiTE) ai fini del rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale e quella consegnata per il presente procedimento di A.U, in modo pedissequo e senza l'introduzione di altri scostamenti, aggiornamenti ulteriori e variazioni arbitrarie sul progetto.

- Con nota prot. n. 0118791 del 24.11.2022, il Dipartimento di Prevenzione – Asl Foggia, invitava il proponente a dare prova del versamento degli oneri sanitari spettanti.
- Con nota del 06.12.2022, acquisita in pari data al prot n 13715, il proponente invitava il Dipartimento di Prevenzione – Asl Foggia, a esprimere parere di competenza in vista della prossima seduta della Conferenza dei Servizi in riscontro alla nota prot. n. 0118791 trasmessa in data 24.11.2022, allegando la contabile di pagamento.
- Con nota del 13.12.2022, acquisita al prot.n.13956 di pari data, la società chiedeva a Telecom Italia spa la verifica di eventuali interferenze di tutti gli elementi progettuali con il tracciato di eventuali cavi di comunicazione elettronica preesistenti di competenza della stessa società.
- Con nota prot. n. 34403 del 16.12.2022, veniva acquisito il parere di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nel quale vengono confermate le valutazioni già formalizzate nel parere prot. n. 6468/2020 nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e le prescrizioni di carattere progettuale ed esecutivo ivi riportate
- Con nota prot. n. 15098 del 27.12.2022 veniva trasmesso il verbale della CdS del 14.12.2022. Nel corso della Conferenza di Servizi il proponente dichiarava che “per ragioni economico-imprenditoriali **rinuncia alla realizzazione delle torri denominate T8 ubicata nel comune di Biccari e n. T12 ubicata nel comune di Troia**, nonché delle relative opere di servizio (viabilità di accesso e cavidotto di collegamento). La proponente ha dichiarato che la rinuncia non comporterà alcuna modifica strutturale al progetto e alle torri che saranno realizzate e non determinerà una modifica sostanziale della potenza complessiva del progetto medesimo atteso che comunque, a parità di modello di aerogeneratore e delle sue dimensioni, sarà, se del caso, possibile incrementarne la potenza unitaria”. A tale proposito questa Sezione chiedeva alla società proponente di aggiornare il prima possibile tutta la documentazione tecnica e amministrativa alla luce della modifica progettuale da apportare all'impianto oggetto di autorizzazione, riferendo altresì che modifiche sostanziali del progetto avrebbero potuto dare corso alla riedizione del procedimento. Si precisava altresì che l'aggiornamento necessario della documentazione avrebbe dovuto essere acquisito prima della successiva seduta della Conferenza di Servizi. In risposta a tali richieste, la società si impegnava a produrre gli elaborati tecnici adeguati alla dichiarazione resa nella presente seduta utile all'espressione dei pareri delle amministrazioni interessate prima della prossima seduta di CDS e precisava che, l'eliminazione della torre denominata T8 esclude il Comune di Biccari dal novero degli enti territoriali interessati al progetto.

In suddetto verbale venivano inoltre richiamati i seguenti punti:

1. Relativamente alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ora denominato delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT), prot 173342 del 25.11.2022, si chiedeva alla società di riscontrare nei tempi stabiliti.
2. Con riferimento al parere di cui alla nota Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio per le espropriazioni, n. 20428 del 13.12.2022, si chiedeva alla società di riscontrare quanto richiesto.
3. Si prendeva atto degli adempimenti relativi alla installazione di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica presso il MiMIT,, acquisendo la “- Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici “Allegato n. 17 (art.107, comma 5, D.Lgs. 259/2003) e relativo protocollo di consegna Protocollo n.114106 del:

Registro Ufficiale AOO AOO\_COM.

4. L'ing. Matteo Palumbo, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Troia, chiedeva che il parere espresso dalla stessa Autorità comunale, in sede di VIA I.0020038.30-07-2019, venisse acquisito come parere in Conferenza di Servizi. E in riferimento al parere negativo espresso in cds dal Comune di Troia, la società rilevava "che il medesimo parere è stato superato in sede di VIA Ministeriale e che comunque, avendo il medesimo comune competenze esclusivamente urbanistico-edilizio, non determina l'esito della procedura".
5. Si rammentava inoltre la necessità che la Società proponente concordasse con le amministrazioni comunali interessate le misure di compensazione ambientali e territoriali previste dal D.M.

In suddetta nota prot. n. 15098 del 27.12.2022, ed in particolare nella relativa nota di trasmissione del verbale, si invitava la società proponente ad aggiornare il prima possibile tutta la documentazione tecnica e amministrativa, alla luce della modifica progettuale che si era inteso apportare all'impianto oggetto di autorizzazione, riferendo altresì di limitarsi a quelle strettamente riferite, atteso che modifiche sostanziali del progetto potevano dare corso alla riedizione del procedimento; venivano inoltre allegare le note acquisite medio tempore:

1. Anas spa, nota prot.n. 884111 del 20.12.022;
2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot.n.34403 del 6.12.2022;
3. Con nota del 03.01.2023, acquisita da questa Sezione al prot. n 61 del 03.01.2023, la società proponente forniva riscontro alla nota 0173342 del 25.11.22 Richiesta NO elettrodotto AT, allegando alla pec i seguenti documenti:
  4. Atto Sottomissione WPD Monte Cigliano Srl
  5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO INTERFERENZE TLC TROIA AT
  6. MARCHE DA BOLLO LINEA AT
  7. RICHIESTA NULLA OSTA ELETTRDOTTO AT
  8. RICHIESTA PARERE TELECOM TROIA
  9. WPD ITALIA S.R.L.1671179761768
- Con nota del 03.01.2023, acquisita da questa Sezione al prot. n. 60 del 03.01.2023, la società proponente forniva riscontro alla nota 0173342 del 25.11.22 e presentava Attestazione conformità elettrodotto MT, allegando alla pec i seguenti documenti:
  1. Attestazione di conformità Cavi elicordati\_MT
  2. Dichiarazione sostitutiva atto notorio interferenze tlc troia mt
  3. Richiesta parere telecom troia
  4. Atto sottomissione WPD Monte Cigliano srl
- Con nota del 18.01.2023, acquisita da questa Sezione al prot. n. 488 del 18.01.2023, il proponente forniva Riscontro nota prot. n. 5492 del 11.01.2023 - Costruzione ed esercizio di un elettrodotto in AT 150 kV, allegando alla pec il documento WPD ITALIA S.R.L.1674049865575
- Con nota del 27.02.2023, acquisita da questa Sezione al prot n 3783 del 27.02.2023, il proponente forniva riscontro nota pec del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le espropriazioni n. 20428 del 13.12.2022, dichiarando di aver adempiuto a quanto richiesto da suddetto Ufficio nella nota in oggetto, depositando sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) alla sezione Autorizzazione Unica la documentazione integrativa richiesta, e allegando alla pec i seguenti documenti:
  1. 20230227 - LETTERA TRASMISSIONE
  2. H3FBSN3\_PianoEsproprio\_02
  3. H3FBSN3\_PianoEsproprio\_03
- Con nota del 27.02.2023, acquisita da questa Sezione al prot n 3788 del 27.02.2023, il proponente

dichiarava tra l'altro:

1. di aver provveduto a depositare sul portale Sistema Puglia alla sezione Autorizzazione Unica la documentazione progettuale costituita dagli elaborati grafici e tecnici) e amministrativa, così come modificata in seguito allo stralcio dell'aerogeneratore n. 8 nel Comune di Biccari (FG) e l'aerogeneratore n. 12 nel Comune di Troia (FG);
  2. che l'amministrazione del Comune di Troia (FG) ha approvato il documento di intesa preliminare in merito alle misure compensative previste ai sensi del DM 10.09.2010 e concordate con la Società, con Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2023 pubblicata all'Albo Pretorio il 02.02.2023.
  3. di aver inoltrato a mezzo PEC alla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici in data 31.01.2023 la richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico relativamente ai terreni individuati ai fini della realizzazione del parco eolico nei Comuni di Troia e Lucera (FG).
- Con nota del 28.02.2023, acquisita da questa Sezione al prot n 3920 del 28.02.2023, la Provincia di Foggia trasmetteva il documento Protocollo N.0010272.2023 di pari data, in cui dichiarava *"DI NON POTER RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento, così come proposto, comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasta con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso delle norme di tutela dell'approvato PPTR"*; con la stessa nota inviava preavviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990, indicando il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, con cui il richiedente avrebbe diritto di presentare per iscritto alla scrivente Amministrazione Provinciale, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.
  - Con nota del 09.03.2023, acquisita da questa Sezione al prot n 4307 di pari data, il proponente forniva Riconcontro alla nota prot. n. 10272/2023 del 28.02.2023 di preavviso di diniego ex art. 10 bis. L.241/1990, fornendo controdeduzioni che in conclusione dichiarando *" La provincia di Foggia, fa ripetutamente riferimento ad una procedura di istanza di Autorizzazione Paesaggistica mai richiesta dalla Società e, soprattutto, non dovuta. La provincia di Foggia non ha considerato la documentazione progettuale e integrativa prodotta dalla Società, né l'iter autorizzativo di VIA conclusosi positivamente, dove le criticità esposte dalla Provincia di Foggia sono state esaminate nel dettaglio e valutate dal MITE e dal MIC, contro dedotte tecnicamente dalla Società proponente e superate dal Consiglio dei Ministri..... Pertanto, considerato tutto quanto osservato, chiarito e approfondito dalla scrivente, voglia lo Spettabile Ministero della Cultura, rivedere il proprio provvedimento di preavviso dei motivi ostativi."*
  - Con nota prot. n. 8865 del 16.05.2023, questa Sezione invitava la Provincia di Foggia, in quanto ente competente in materia paesaggistica e in qualità di autorità delegata ai sensi della L.R.n.20/2009, a inviare il provvedimento finito, stabilendo il termine di 10 giorni per l'invio del provvedimento, al fine di poter concludere il procedimento unico ex art. 12 co.4 del D. Lgs. 387/2003 e smi senza ulteriori dilazioni temporali. In suddetta nota in ultimo si chiariva che *"Decorso infruttuosamente il predetto termine di 10 giorni, nonché quello di ulteriori 10 giorni assegnati al proponente al fine di riferire la propria volontà di avviare eventuale istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga, l'ufficio scrivente si riserverà di concludere il procedimento per quanto già acquisito ai propri atti, anche senza convocazione di ulteriore conferenza di servizi."*
  - Con nota prot. n. 9332 del 30.05.2023, la Sezione Transizione Energetica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., convocava la seconda riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 12.06.2023. In suddetta nota prot. n. 9332 del 30.05.2023, questa Sezione riferiva di aver provveduto alla valutazione della documentazione integrativa, di cui alla nota pec del 27.02.2023 e relativamente agli elaborati caricati dal proponente sul portale di Sistema Puglia, forniva indicazioni al proponente circa l'integrazione dei seguenti elaborati:

1. Certificati di Destinazione Urbanistica: chiedendo di integrare il prima possibile i CDU mancanti.

2. Strati Informativi: chiedendo al proponente di aggiornare l'elaborato alla nuova configurazione di impianto modificata in seguito allo stralcio dell'aerogeneratore n. 8 nel Comune di Biccari (FG) e l'aerogeneratore n. 12 nel Comune di Troia (FG).
- In data 30.05.2023, con nota n. prot. N.0028113 del 30.05.2023 "WPD\_RELAZ SOPRINTENDENZA\_PPTR" la Provincia di Foggia trasmetteva *"per i provvedimenti di competenza la Relazione tecnico illustrativa di competenza dello scrivente Ufficio ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs. 42/04 ess.mm.ii. relativa all'istanza in oggetto, in cui in cui è riferito che "la Commissione Paesaggio, considerando anche quanto previsto dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, ritiene di poter rilasciare parere favorevole in ordine agli aspetti paesaggistici per gli aerogeneratori 22, 21, 20, 15, 10, 6, 1, 2, 7, 11, 16, 17, 13 e 14. La Commissione Paesaggio ritiene non ammissibile la realizzazione degli aerogeneratori 3, 4, 9, 5, 18, 19 e 23 in quanto posti al di fuori delle linee preferenziali individuate con una disposizione di tipo a cluster che associata ad un contesto paesaggistico già ampiamente compromesso determinerebbero un impatto notevole. Inoltre si evidenzia una criticità sulle equidistanze dagli altri aerogeneratori nonché con alcuni Elementi di Tutela individuati dal PPTR."*
  - La seduta conferenziale del 12 Giugno 2023, si chiudeva positivamente per gli aerogeneratori ritenuti idonei per la Provincia di Foggia, come da parere acquisito allegato a suddetto verbale. Richiamando i contenuti del verbale CdS del 12 Giugno 2023, si richiedeva alla società proponente di aggiornare il prima possibile tutta la documentazione tecnica e amministrativa alla luce della modifica progettuale da apportare all'impianto oggetto di autorizzazione e la società si impegnava ad aggiornare gli elaborati tecnici adeguati ed in particolare:
    1. La rimodulazione della parte più importante del progetto tecnico (tavole e relazioni)
    2. Aggiornamento del PPE (Piano Particellare di Esproprio) grafico e descrittivo
    3. Aggiornamento delle dichiarazioni
    4. Caricamento sul portale sistema puglia
    5. Richiesta all'Ufficio delle Espropriazioni dell'aggiornamento del parere al nuovo PPE.
  - Con nota del 26.06.2023, acquisita in pari data da questa Sezione al prot. n. 10404, la società proponente inviava il PPE aggiornato, accompagnato da una lettera di trasmissione in cui chiedeva all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, l'aggiornamento del parere di competenza al nuovo Piano Particellare di Esproprio, *"Atteso che le modifiche intervenute riguardano esclusivamente una riduzione del numero delle particelle catastali rispetto al precedente PPE, in considerazione dell'approvazione di 14 dei 21 aerogeneratori per cui era stato inizialmente richiesto il titolo autorizzativo, si auspica un celere riscontro da parte del Vs. Ufficio, in modo da procedere all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità."*
  - Con nota prot.n. 10506 del 28.06.2023, questa amministrazione regionale, trasmetteva il verbale delle seduta di CdS del 12 Giugno 2023, in cui dichiarava che il parere espresso dalla Provincia di Foggia (prot. N.0028113 del 30.05.2023 WPD\_RELAZ SOPRINTENDENZA\_PPTR) non sarebbe stato superato e che l'AU sarebbe stata rilasciata compatibilmente con quanto espresso in suddetto parere. Inoltre con riferimento alla nota acquisita al prot. n. 10404 del 26.06.2023, con la quale la società in indirizzo trasmetteva la documentazione del particellare di esproprio e asservimento aggiornata, si invitava l'Ufficio per le Espropriazioni in quanto coinvolto per le procedure espropriative di competenza, nell'ambito del procedimento de quo, a voler rilasciare il previsto nulla osta, **qualora necessario alla luce delle modifiche apportate agli elaborati preposti**, o a voler confermare il parere prot 9582 del 08.06.2023, al fine di poter provvedere alla *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.
  - Con nota prot. n. 13179 del 27.09.2023, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività**

**istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per la costruzione e l'esercizio con prescrizioni di:

1. un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 81,2 MWe, costituito da 14 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,8 MWe, sito nei Comuni di Troia (FG) località " Montaratro" e Lucera (FG);
  2. un elettrodotto in MT per il collegamento elettrico degli aerogeneratori con la Sottostazione di Trasformazione MT/AT;
  3. una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 150 kV con futuro ampliamento della esistente stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "TROIA";
  4. un cavo AT di collegamento tra la Stazione Elettrica di Trasformazione a 150 kV e il futuro ampliamento della SE di Trasformazione a 380/150 kV denominata "TROIA";  
il futuro ampliamento della SE di Trasformazione a 380/150 kV denominata "TROIA";
- Con nota acquisita al prot.n.13917 del 19.10.2023 IL proponente trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo e l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente il 14.11.2023 da parte dell'Amministratore Unico della società.
  - In data 17.11.2023 la società WPD Monte Cigliano srl provvedeva al caricamento sul portale Sistema Puglia del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni dettate dagli enti intervenuti in Conferenza di Servizi.

**PRESO ATTO** delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- ***Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10.03.2022 prot. 206 del 25.05.2022.***

*"Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Montaratro", localizzato nei comuni di Troia, Biccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessioni in comune di Troia della potenza complessiva pari a 121,90 MB, presentato dalla società WPD Monte Cigliano s.r.l. deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c-bis) della legge 3 agosto 1988, n.400.*

*Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 Marzo 2022.*

**... DELIBERA**

*Di fare propria la posizione del ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto "Parco eolico Montaratro", localizzato nei comuni di Troia, biccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessioni in comune di Troia, della potenza complessiva pari a 121,9 MB presentato dalla società WPD Monte Cigliano srl a condizione che siano rispettate le prescrizioni emesse nel parere numero 87 del 16 aprile 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.*

La presente deliberazione ha valenza per i cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 de decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nn. 87 del 16 Aprile 2021 e la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10.03.2022, al prot. n. MITE 35088 del 25.05.2022 che ne costituiscono parte integrante, è disponibile all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7107/10229> <https://va.mite.gov.it/File/Documento/633215>

In particolare l'allegata deliberazione Determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - "Parco Eolico Montaratro" costituito da 23 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 5,3 MW, per una potenza complessiva di 121,90 MWh: <https://va.mite.gov.it/File/Documento/633217>

*Allegato alla Determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri - Parere CTVA del 16/04/2021*

- **Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale Ed Organizzazione- Sezione Demanio E Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio Prot. n. 3175 del 17.02.2021**

*“In riferimento all’oggetto, si segnala che pervengono alla Sezione Demanio E Patrimonio di questo Servizio da parte di Codeste Amministrazioni Competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionali, alla cui tutela domenicale e gestione questo ufficio è preposto”... “Si comunica dunque di escludere la scrivente sezione dal coinvolgimento dei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere mentre il rilascio di eventuale concessione per l’uso dei beni ovvero il consenso per restaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla Legge Regionale n. 27/1995 e dalla R.R. n. 23/2011 “Regolamento per l’uso dei beni immobili e regionali”. Sono in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l’esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec [servizio.demanio.patrimonio@pac.rupar.puglia.it](mailto:servizio.demanio.patrimonio@pac.rupar.puglia.it)”*

- **Comando Militare Esercito Puglia nota prot. M\_D AC9641C REG2023 0009956 del 03.04.2023**

*“1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:*

- ESAMINATA l’istanza della REGIONE PUGLIA;
- VISTI i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari;
- TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

*ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l’esecuzione dell’opera. 2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx).”*

- **Marina Militare - Comando Interregionale Marittimo Sud - Ufficio Infrastrutture e Demanio / Sezione Demanio - MARINA SUD, nota prot.n. M\_D MARSUD prot. nr. 0020029 - 08-06-2023.**

*“In riscontro alla nota in riferimento d), con la quale la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi tematica del giorno 12 giugno p.v., afferente alle varianti all’impianto eolico indicato in argomento, questo Comando Interregionale Marittimo Sud – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – conferma le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con il foglio in riferimento c).”*

- **ANAS nota prot. nr: 884111 - del 20/12/2022**

*“Avendo esaminato l’elaborato planimetrico sicuro come candidato a interessata dall’intervento non interferisce con le strade statali di nostra competenza, quanto meno le fasce di rispetto previste dal codice della strada.”*

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy -Direzione Generale per i servizi di comunicazione**

**elettronica di radiodiffusione e postali-Divisione viii – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata E Molise Prot 33528 del 16.02.2023 LINEA AT**

“Con riferimento all’allegata dichiarazione d’impegno trasmessa il 03/01/2023 con la quale la società WPD MONTE CIGLIANO S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3<sup>a</sup> classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, con la presente si rilascia il parere favorevole in oggetto per la realizzazione di quanto richiesto. La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa società WPD MONTE CIGLIANO S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della società WPD MONTE CIGLIANO S.r.l., di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Regione Puglia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata.”

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche Ufficio Per Le Espropriazioni prot. r\_puglia/AOO\_064/PROT/17/07/2023/0012383**

“Vista la documentazione integrativa ed in particolare il nuovo PPE presentato dalla società istante per adeguare la documentazione progettuale alle richieste avanzate dalla Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, sulla base dell’istruttoria effettuata dal tecnico ing. Giuseppe Casciaro, lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza, rilascia il proprio nulla osta in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.”

- **Comune di Troia (FG), Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 seduta del 31.01.2023**

“Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e forme di legge; DETIBERA Per le motivazioni di cui in premessa che qui si riportano integralmente di:

- approvare lo schema di “INTESA PRELIMINARE” condiviso con la società wpd Monte Cigliano S.r.l., riferito alla “costruzione ed all’esercizio:
  - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 121,9 MWe, costituito da 23 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,3 MWe, sito nel Comune di Troia (FG) località “ Montaratro”;
  - o di una Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV collegata in antenna a 1.50 kV con futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata TROIA.”
- autorizzare il sindaco di Troia, AW. Leonardo Cavalieri, alla sottoscrizione dell’INTESA PRELIMINARE;
- precisare che a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, dovrà essere stipulata apposita convenzione per definire quanto previsto nello schema di intesa preliminare sottoscritto;
- Di dichiarare il presente atto con successiva e separata votazione unanime, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti consequenziali, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4” comma, del D.Lgs.267/2000.”

- **Comune di Lucera (FG), Prot\_Par\_0026593 del 12.06.2023**

*“Pertanto, nell’ambito delle proprie competenze, dal punto di vista strettamente urbanistico all’intervento in oggetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all’iniziativa presentata dalla società “Wpd Monte Cigliano srl”, con sede al Viale Aventino n. 102 - Roma, alle seguenti condizioni che:*

- L’impianto di cui trattasi, nella sua interezza sia approvato nell’ambito delle procedure di Codesta Regione (conferenze dei servizi, ecc.), con l’assenso di tutti gli Enti preposti ad esprimere il proprio parere ovvero a rilasciare le relative autorizzazioni;*
- La Società riconosca a favore del Comune di Lucera le misure compensative ambientali nella misura massima consentita dalla normativa vigente (importo pari al 3% dei proventi); tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (L.R. 28/2022 art. 1 c. 2 bis), prima dell’inizio dei lavori sia sottoscritta apposita convenzione attuativa (il cui schema dovrà essere allegato alla AU per farne parte integrante e sostanziale) che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione dell’impianto e delle opere connesse al medesimo impianto, nonché definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera; tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che l’agro del Comune di Lucera è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all’impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale; tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell’area stessa;*
- Siano acquisiti tutti i NN.OO. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia, Autorità di Bacino, Soprintendenza, ENAC-ENAV, nonché assenso/convenzione con Terna S.P.A., ENEL, ecc.) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento (qualora non ancora ottenuti);*
- Sia valutata bene la collocazione degli aerogeneratori/reti di connessione di cui trattasi, il quale posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di autorizzazione unica;*
- Venga rinviata alla Provincia di Foggia, Regione Puglia, Ministero la valutazione sulla eventuale sovrapposizione ed interferenze tra l’aerogeneratore/reti di connessione, oggetto della presente conferenza, ed altre proposte presentate nell’ambito del Comune di Lucera; tutto ciò soprattutto in relazione alle disposizioni di cui alla Conferenza di Direzione n. 2 del 16.01.2012; per le precedenti motivazioni, sarebbe opportuno convocare anche altre Società che hanno presentato progetti o che hanno già ottenuto l’Autorizzazione Unica Regionale di impianti eolici nel Comune di Lucera;*
- La realizzazione di eventuali volumetrie connesse all’impianto e ricadenti nel Comune di Lucera sia assoggettata al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), comprese quelle del Codice della Strada, e sia assoggettata al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della Conferenza dei Servizi, qualora esplicitamente indicato nell’ambito dell’Autorizzazione Unica;*
- La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e, quindi, al rilascio del relativo atto di assenso;*
- Sia inviato l’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo a tutti i proprietari interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del D. Lgs 327/2001.*

*Qualora la società dovesse ottenere l’Autorizzazione Unica Regionale dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:*

- deve essere assunta una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;*
- la distanza dai confini di proprietà dagli aerogeneratori non dovrà essere inferiore alla massima proiezione di qualsiasi elemento impiantistico aggettante;*

- *al fine di minimizzare gli ipotetici disturbi causati dal rumore, l'impianto dovrà mantenere le giuste distanze da tutti gli edifici abitati o abitabili, nel rispetto dei limiti di legge, previo studio di dettaglio in materia di inquinamento acustico;*
- *in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;*
- *durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;*
- *gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico verranno adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti";*
- *le aree che saranno sottratte all'attuale uso durante le fasi di cantiere saranno ripristinate come ante operam, attraverso interventi di ripristino ambientale; in condizioni di esercizio resteranno non fruibili solamente alcune aree necessarie e corrispondenti al buffer attorno alla base dell'aerogeneratore;*
- *le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo;*
- *le operazioni e le attività di cantiere (sia in fase di allestimento che di dismissione dell'impianto) verranno limitate o evitate durante il periodo riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo ad eventuali specie faunistiche;*
- *al termine della vita utile dell'impianto si procederà al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all'inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni; inoltre, in fase di dismissione dell'impianto per il plinto di fondazione si prevede il rinterro totale dello stesso e la riprofilatura della sezione di scavo con le aree circostanti;*
- *rimozione completa al termine della vita utile dell'impianto delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;*
- *la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali;*
- *gli aerogeneratori dovranno essere:*
  - *1) realizzati ad una distanza da unità abitativa, non inferiore ai 200 m.;*
  - *2) posizionati a debita distanza dai confini di proprietà private e l'area di sorvolo non dovrà eccedere le particelle confinanti;*
  - *3) posizionati altresì a debita distanza anche dalle strade provinciali, dalle condutture, ecc.; il tutto ai sensi della normativa vigente;*
- *deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione;*
- *il proponente al termine della vita dell'impianto dovrà procedere alla dismissione dell'impianto con l'obbligo, tra l'altro, di comunicarlo a tutti i soggetti interessati;*
- *qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezioni di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12 , comma 4 del decreto legislativo n. 387/2003;*
- *eventuali opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale";*
- *eventuale occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera, che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come*

*disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022;*

- *durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;*
- *l'inizio dei lavori sia subordinato:*
  - *1. all'acquisizione dell'autorizzazione unica, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;*
  - *2. al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N.O rilasciati dagli Enti coinvolti.*
- *la Società qualora dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/PAUR/VIA dovrà presentare a questo Ente una relazione descrittiva asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato nella quale dovrà riportare le opere autorizzate ricadenti sulle proprietà private del Comune di Lucera, indicando la fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrato e cabine da realizzare).*
- *con riferimento a quanto richiesto da Codesta Regione con la precitata nota del 31.05.2023 acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 24970, ed in particolare laddove viene chiesto "... in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche ..." in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 del D.M. 10.09.2010, avuto anche riguardo alle Legge Regionale n. 7 novembre 2022 n. 28, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in relazione a questo punto ed indipendentemente da quelli che saranno i ricavi effettivi totali annui, l'Amministrazione Comunale chiede alla Conferenza che gli vengano riconosciute opere di compensazione ambientali pari all'importo corrispondente del 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (D.M. 10.09.2010 all. 2 lett. h), più il 3% del valore della vendita dei certificati verdi; il riconoscimento della misura compensativa dovrà prevedere: la realizzazione di opere pubbliche di riequilibrio ambientale e paesaggistico; il finanziamento delle precitate opere con i proventi pari al 3% derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (e nell'arco del ventennio), così come determinati alla lettera a), che a loro volta dovranno essere riconosciuti al Comune di Lucera in un'unica soluzione al momento della stipula dell'accordo;*
- *con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, avendo riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla congruità, ai fini della determinazione della cauzione o fidejussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti che, in ogni caso non potrà essere inferiore alla nuova misura stabilita, si precisa quanto segue:*
  - *i costi indicati dalla WPD Monte Cigliano srl nel piano di dismissione allegato al progetto sono stati quantificati per tutti gli aerogeneratori ricadenti nel Comune di Troia e Lucera per un importo pari a € 4.442.000,00;*
  - *i 7 aerogeneratori da 5,8 MW cadauno, ricadenti nel Comune di Lucera, avranno una potenza complessiva pari a 40,60 MW;*
  - *con riferimento al parametro minimo di € 50,00 per ogni kw di potenza elettrica rilasciata [giusta L.R. n. 31/2008 art. 4 comma 2 lett. c) e ultima D.G.R. n. 3029/2010, punto 2 lett s)], emerge che i costi di realizzazione ai fini della determinazione della cauzione/fidejussione previste dalla ultima D.G.R. n. 3029/2010, punto 2 lett s) non potranno essere inferiori a € 2.030.000,00 (40.600 KW x 50 €/kw = € 2.030.000,00);*
  - *con riferimento al parametro minimo di € 100 per ogni kw di potenza elettrica rilasciata [giusta L.R. n. 31/2008 art. 4 comma 2 lett. d) modificata dalla L.R. n. 19/2021 art. 1 comma 1 lett. a)], emerge che i costi di dismissione e ripristino ai fini della determinazione della cauzione / fidejussione previste dalla L.R. n. 19/2021 art. 1 comma 1 lett. a), non potranno essere inferiori a € 4.060.000,00 (40.600 KW x 100 €/kw = € 4.060.000,00);*
  - *inoltre, in ossequio alla già citata deliberazione di G.R., la Regione, anche avvalendosi dell'ARPA, può motivatamente stabilire, nell'ambito della conferenza dei servizi, differenti*

- soglie e/o importi per dette citate tipologie di fidejussioni parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
- la valutazione di cui sopra viene formulata con riferimento alla richiesta di collaborazione da parte di codesta struttura atteso che la fattispecie trattata risulta di VS. competenza.

Ai fini della determinazione della cauzione o fidejussione a garanzia dell'effettiva esecuzione dell'intervento previsto/dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, questa Amministrazione chiede all'Ente competente al rilascio del provvedimento definitivo, di valutare attentamente tale determinazione in fase di istruttoria.

Si precisa che il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o per fatto del presente parere potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che il parere viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti dei terzi.

N.B.: questo parere non sostituisce né contempla i pareri/nullaosta che gli Enti/Uffici (AdB; Provincia di Foggia, Soprintendenza, ENEL SpA, ENAV-ENAC, assenso/convenzione con Terna S.P.A., ecc., qualora non ancora ottenuti) interessati sono tenuti ad esprimere nell'ambito delle rispettive competenze sull'opera in oggetto e che la Società è tenuta ad acquisire prima dell'inizio dei lavori."

- **Asl Foggia, nota prot.n. 0055222 del 01/06/2023**

Esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

"1. siano osservate le disposizioni proprie di cui al codice ambientale decreto legislativo 152/ 2006 e alle modifiche apportate con i decreti legislativi 116/2020 e 118/2020 in tema di gestione di rifiuti e, che vi sia aderenza alle prescrizioni contenute nei regolamenti regionali 26/05/2016, n. 7 e 04/06/2015, n 15, circa, rispettivamente, la disciplina degli scarichi di acqua e reflue e di quelle meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;

2. Siano rispettate le distanze minime, non inferiore a 300 metri, da edifici e o abitazioni singole, utili a far sì che:

- non si manifestino fenomeni di Shadow flickering
- vi sia sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti
- vi sia compatibilità acustica il cui impatto deve essere quantificato in aderenza alla normativa di riferimento CEI EN 61400-11/1. Lo stesso dicasi anche per le vibrazioni;

3. si scongiurato l'effetto selva. A tal uomo, la disposizione delle turbine eoliche dovrà essere conforme ai parametri legati all'ubicazione, sia densità, land use e land form.

4. gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto in questione dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il consorzio obbligatorio degli Oli esaustivi, in ottemperanza al decreto legislativo 27/01/1992 n 25 e smi.

5. Il suddetto parere è condizionato anche all'osservanza delle norme del testo unico in maniera di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro decreto legislativo 81/2008 alla garanzia di approvvigionamento di acqua potabile per le maestranze previa tracciabilità della stessa e dalla previsione, nell'area di cantiere, di strutture prefabbricate rimovibili destinate a locali ristoro, spogliatoi, wc (chimici e non) e deposito di DPI.

6. siano ottemperati:

- il D.M.LL.PP 16/01/1991;
- il dDPCM 08/07/2003, applicativo della legge n.36 del 22/02/2001 per quanto riguarda i limiti di esposizione a campi elettrici a induzione magnetica, nonché l'obiettivo di qualità per l'induzione magnetica (3 microtesla) e relative fasce di rispetto;
- Il DM 2905 2008 circa il calcolo delle fasce di rispetto in relazione all'obiettivo di qualità due punti di induzione magnetica generata dalla/e cabina/e elettrica/he che dovrà essere inferiore a 3 microTesla ad una distanza di 4 metri dalle pareti esterne di ogni cabina.

- **Agenzia del Demanio, nota prot.n. 12494 del 13.07.2023**

“Con nota prot. AOO\_159/PROT/28/06/2023/0010506 del 28.06.2023, codesto Dipartimento ha trasmesso a questa Agenzia il verbale della conferenza dei servizi del 12.06.2023 afferente l'intervento in oggetto. Dall'analisi del piano particellare di esproprio aggiornato (datato 21.06.2023), ricevuto a mezzo mail in data 29.06.2023, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato. La realizzazione dell'impianto indicato in oggetto interessa una particella intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che la scrivente non è coinvolta nella trattazione in argomento e che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata.”

- **Terna Spa, nota prot. P20230082671-08.08.2023**

“Codice Pratica 201800211 – Comune di TROIA (FG), BICCARI (FG) e LUCERA (FG) – Benestare al progetto. Richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolica) da 121,9 MW.

Ci riferiamo:

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata “Troia”;
- alla documentazione progettuale da Voi inviata in data 24/04/2023 (ns. prot. TERNA/A20230044013); per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze.

Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete.

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio**

**Abusivismo E Usi Civici, nota prot. r\_puglia/AOO\_079-27/03/2023/4476 (Comune Lucera (FG))**

“Con riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di amministratore della Società WPD Monte Cigliano S.r.l., acquisita al prot. n. AOO 079/1619 del 31.01.2023, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Lucera (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 148 p.lle 122-136-150-489, Fg. 149 p.lle 142-278, Fg. 150 p.lle 41-51-92-93-98-103-104-131-139-140 e Fg. 151 p.lle 27”.

- **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot. r\_puglia/AOO\_079-27/03/2023/4474 (Comune Troia (FG))**

“Con riferimento alla Sua richiesta di attestazione in oggetto, in qualità di amministratore della Società WPD Monte Cigliano S.r.l., acquisita al prot. n. AOO 079/1617 del 31.01.2023, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Troia (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., SI ATTESTA che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto al Fg. 1 p.lle 67-82-83-92-96-136, Fg. 2 p.lle 247-284-297-300-301-341-342, Fg. 3 p.lle 19-131-134- 135, Fg. 6 p.lle 81-195-326-327-334-335, Fg. 10

p.lle 111-117-125-126-140-150-151, Fg. 13 p.lle 73-81-99-106-122-124-125-157 e Fg. 14 p.la225.

Considerato il numero delle particelle catastali interessate, con la presente si attesta la natura giuridica dei terreni relativamente alla sola presenza o meno del vincolo demaniale, mentre per gli eventuali ulteriori stati (legittimazione, affrancazione, ecc.) potrà essere formulata apposita richiesta alla quale, previa istruttoria, sarà dato puntuale riscontro senza ulteriori oneri a carico della S.V..”

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota prot.n. 15774 del 30/11/2022**

“In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla convocazione di Conferenza di Servizi da parte di codesto Servizio, giusta nota prot. n. 12432 del 22 novembre 2022, si riscontra quanto segue. Dall’analisi degli elaborati progettuali pubblicati su Sistema Puglia, si informa che l’impianto di produzione è situato a più di 140 metri dal Regio Tratturello “Foggia- Camporeale” n.32.

Tuttavia, non si rilevano interferenze dirette dell’impianto di produzione in oggetto e delle sue opere di rete con aree del Demanio Armentizio. Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta..”

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. MIC\_SABAP- FG |14/12/2022 |0013716-P del 14/12/2022**

“Tenuto conto che il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10/03/2022 recante giudizio positivo di compatibilità relativo al progetto in oggetto; questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere. Richiamando le valutazioni di competenza di questo Ufficio espresse in via endoprocedimentale alla Direzione Generale ABAP con nota prot. 1835 del 05/03/2021, nell’ambito della Procedura di VIA ministeriale, si comunica quanto segue”.....”Per quanto attiene le valutazioni di natura archeologica, visionata la documentazione archeologica prodromica del procedimento di VIA, si prescrive quanto segue:

1. Dovranno essere condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25, ai fini di acquisire un quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ.

I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree:

- a) In corrispondenza degli aerogeneratori T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15, T16, T17, T19;
- b) In corrispondenza dei tratti del cavidotto interno ricadente nelle località Masseria Cuparoni, Cuparone, Cant.ra Montaratro, Montaratro, Masseria Festa, Masseria Serra Traversa, Porta di Ferro, Masseria Pirro;
- c) In corrispondenza dei tratti del cavidotto esterno ricadenti nelle località Caserotte, Bosco dei Santi, Montesanto, Casa Tursi, Pozzo di Bongo, C. Pompo, Masseria Marchese, Masseria S. Domenico, Fornaci;
- d) In corrispondenza dell’area di installazione della sottostazione in località Monsignore;

2. Al termine dei suddetti saggi dovrà essere in ogni caso attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali previsti per la realizzazione delle opere in progetto. Qualora durante tutti i lavori di realizzazione delle opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/2004, la Società responsabile dell’esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;

3. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell’ambito delle attività di assistenza

*e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente."*

• **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Prot. n. 34403 del 16.12.2022**

*"Con riferimento alla procedura di autorizzazione unica e relativa al progetto di un impianto eolico nei comuni di Troia, Biccari e Lucera indicato in oggetto, proposto dalla società Wpd Monte Cigliano s.r.l, con la presente si dà seguito alla nota di codesta Sezione Regionale protocollo n. 12432 del 22/11/2022 acquisita gli atti al n. 318 68 del 2022 con cui è stata convocata conferenza di servizi per la procedura in oggetto per il giorno 14/12/2022, e si rappresenta quanto segue."..."Pertanto in definitiva la scrivente autorità di bacino distrettuale ritiene di confermare, per il progetto di parco eolico di cui alla procedura in oggetto, le valutazioni già formalizzate nel proprio parere prot n. 6468 del 2020 nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, confermando le prescrizioni di carattere progettuale ed esecutivo ivi riportate."*

• **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Prot. n. 6468 del 26.03.2020**

*"Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene di esprimere parere di compatibilità della progettazione definitiva delle opere di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del piano di bacino stralcio assetto idrogeologico pai vigente alla data di formulazione del presente atto, condizione che, nella successiva progettazione esecutiva delle stesse opere, siano integrate le seguenti prescrizioni:*

- 1. tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua soggetti alle NTA del PAI, da parte dei cavidotti elettrici MT interni ed esterni al parco eolico di progetto, siano realizzati esclusivamente mediante tecnica della trivellazione orizzontale controllata top, gli stessi siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano esterni alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni, individuate a seguito di specifiche valutazioni idrologiche idrauliche da parte dei progettisti all'interno della relazione idraulica di agosto 2019, e la posa dei cavidotti venga effettuata con modalità tali che gli stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi di piena punto e, al termine dei lavori si ripristina l'iniziale altimetria dei luoghi;*
- 2. siano confermate ed eventualmente perfezionate tutte le ulteriori previsioni percentuali ed in particolare la realizzazione di nuove opere di presidio idraulico in corrispondenza delle nuove viabilità da realizzare di accesso alle piazzole degli area generatori, al fine di garantire la continuità idraulica del corso d'acqua, finalizzate ad assicurare la compatibilità idraulica delle stesse opere di progetto con il transito delle piene con tempo di ritorno di 200 anni, così come nel dettaglio indicate nella relazione idraulica di agosto 2019;*
- 3. sia eseguita una completa campagna diagnostica di dettaglio a carattere puntuale, in corrispondenza di ciascun area o generatore e di tutte ulteriori aree interessate dalle aree progettuali, così come previsto nella relazione analisi stabilità pendii naturali, al fine di definire la esatta successione lito stratigrafica e inerente qualità geotecnica e indispensabile alla definizione delle tipologie strutturali di appoggio fondale per ciascun sito singolo e consentire adeguate valutazioni numeriche e delle condizioni di stabilità geomorfologica delle aree interessate dai lavori, comprensive delle sollecitazioni sismiche attese nell'area, sia in condizioni ante operam che in condizioni post operam. Dette valutazioni dovranno contenere un giudizio finale sulla compatibilità complessiva di tutti gli interventi di progetto in rapporto alle condizioni di stabilità geomorfologica delle aree di studio.*

*Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al PAI innanzi espresso, subordinato alle*

condizioni innanzi indicate, ai fini della corretta realizzazione di esercizio di tutte le opere previste del progetto, questa Autorità Di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale nell'eventuale atto autorizzativo finale delle opere stesse:

- le attività si svolgono in maniera da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla medicazione del rischio;
- nell'ipotesi che siano rilevanti, nel corso della realizzazione degli interventi in oggetto o del loro esercizio, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire però possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del soggetto esecutore dei lavori oggi e storia degli impianti ogni opportuna azione e o intervento di messa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno di servizio. Il soggetto esecutore gestore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, sollevandola scrivente autorità di bacino distrettuale da qualsivoglia responsabilità in merito a danni e/o di servizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti da qualsiasi pretesa da parte di terzi che ne ritenessero che si ritenessero danneggiati;
- si garantisca la sicurezza evitando sia l'accumulato di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare il reflusso delle acque; quattro punte gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati e regola d'arte, evitando le infiltrazioni di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio; cinque. Il materiale di risulta qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.”
- **Rete Ferroviaria Italiana- Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari prot. n. RFI-NEMI.DOIT. BA\A0011\P\2022\0002347**

“Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione; pertanto, si comunica a codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”

- **ENAC, prot.n. 0152056 del 06.12.2022**

“Si fa riferimento alla nota assunta al protocollo con n. ENAC-PROT-29/08/2022- 0105154-A con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'installazione in oggetto.

In proposito si comunica che:

1. l'ENAV con proprio foglio ENAV\U\0132745\24-10-2022\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-24/10/2022-0132113-A), ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati (EUR DOC015 ICAO – sistemi NAV/COM RADAR di Enav) dell'Aeroporto di Foggia, mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell'Aeronautica Militare; per l'aeroporto di Amendola non è stata effettuata alcuna valutazione in quanto non rientra tra gli aeroporti di pertinenza ENAV;
2. in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna. Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall'annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 4 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking)

si prescrive l'apposizione di n. 3 bande azione. alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-biancorosso. L'ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell'RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare le luci di media intensità da installare sulle navicelle dovranno essere di Tipo B, di colore rosso intermittenti. Le luci alla quota intermedia, intermittenti e di colore rosso, dovranno essere visibili per tutti i 360° di azimut. La segnaletica luminosa degli aerogeneratori che compongono il parco dovrà accendersi in modo simultaneo.

Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole. Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade. Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;
2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.

Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva. Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.

Si fa presente che i mezzi necessari per l'installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell'altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse. Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante.

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.

Si coglie l'occasione per rappresentare che, per il futuro, nella presentazione delle istanze di valutazione ostacoli, dovranno essere seguite in modo puntuale le istruzioni riportate sul sito istituzionale dell'ENAC e, in particolare, si invita a:

- utilizzare la modulistica aggiornata ivi disponibile;
- effettuare il pagamento della quota fissa, relativa alla prestazione per la valutazione di ostacoli alla navigazione aerea, attraverso i Servizi OnLine presenti nel sopraindicato sito riportando nell'istanza il codice alfanumerico assegnato alla fattura, che rappresenta la ricevuta di pagamento.

Si evidenzia che, in ottemperanza alle disposizioni ricevute da parte delle Direzioni centrali dell'Ente, qualora le istanze fossero presentate con modulistica non aggiornata e in mancanza della fattura attestante l'avvenuto pagamento, la scrivente Direzione non potrà dare seguito all'iter di valutazione."

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale**

**Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, nota prot 96 del 02.01.2023**

*“Oggetto: Interventi soggetti all’art. 120 del R.D. 1775/1933. VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA’ MINERARIE.*

*L’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l’altro, quanto segue: Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l’interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.*

*...Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l’effettivo coinvolgimento.*

*Richiamando l’attenzione sull’estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero della Transizione Ecologica).*

*Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che la società proponente in data 09.08.2022, con pec inoltrata e accettata in data 24.08.2022 al Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche Sezione UNMIG di Napoli unmig.napoli@pec.mise.gov.it, ha dichiarato che “Dalla verifica è risultato che le strutture del progetto ricadono nell’area del titolo minerario Torrente Vulgano ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.*

*Lo scrivente ha comunicato al titolare del progetto che la dichiarazione di non interferenza equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993 a condizione che venga assunto l’impegno a modificare l’ubicazione degli impianti, sulla base delle indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.*

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, prot, r\_puglia/AOO\_064/PROT/10/03/2023/0003794 del 10/03/2023**

*“Con riferimento alla nota Vs. prot. 15098 del 27/12/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con protocollo n. 21167 del 28/12/2022, si rappresenta che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell’art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell’art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000”, concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua, così come previsto dall’articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”*

*Si sottolinea, dunque, la necessità che sia il competente Ufficio di codesta Provincia ad essere utilmente coinvolta nel procedimento in argomento per gli aspetti idraulici concernenti l’esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto.*

*Ferma resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all’eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell’art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi.”*

**Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Risorse Idriche, prot, r\_puglia/AOO\_075/PROT/23/03/2023/0003522**

*“In riferimento al procedimento di cui all’oggetto e a riscontro della nota r\_puglia/AOO\_159/PROT/22/11/2022/0012432 si allega parere motivato redatto dalla Sezione Risorse Idriche in data 10/09/2019 nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso MITE (VIP 4701) riconfermandone i contenuti” ossia “Dall’esame della documentazione progettuale disponibile sul sito del MATTM si rileva che l’intervento in argomento attraversa il territorio pugliese interessando diversi comuni del sub Appennino Dauno, il tracciato tuttavia non interessa alcuna delle aree sottoposte a vincolo individuate dal PTA approvato con D.C. R n. 320/2009. Ciò posto, non è dovuto alcun parere di compatibilità al PTA.”*

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- *la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n AOO\_064/PROT/17/07/2023/0012383, rilasciava parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera;*
- *questa Sezione precedente, con nota prot. n. 11466 del 20.07.2023, trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota, i Comuni di Troia (FG), Lucera (FG) sono stati invitati a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e s..m.i. con l’invito al riscontro dell’avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;*
- *il proponente, con nota pec del 27.07.2023, acquisita al prot. n. 11688 del 27.07.2023, trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali;*
- *il Comune di Troia, con nota del 30.08.2023, acquisita in pari data al prot. n. 12322, trasmetteva il referto di pubblicazione n.989/2023 dell’atto prot. n. 12872 del 27.07.2023 sull’albo pretorio del Comune, senza che fossero intervenute osservazioni;*
- *il Comune di Lucera, con nota prot n. 0041264 del 18.09.2023, trasmetteva il referto di pubblicazione n.1803/2023 dell’atto prot. n.39049 del 04.09.2023 sull’albo pretorio del Comune dal 24.07.2023 al 23.08.2023, senza che fossero intervenute osservazioni;*

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** la Wpd Monte Cigliano srl, con nota acquisita agli atti dell’ufficio n. 13917 del 19.10.2023, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- *n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi;*
- *asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;*
- *dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, di impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;*
- *asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, circa la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;*
- *dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 in cui si attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;*

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;

preso atto che con nota prot. n. 13179 del 27.09.2023, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;

in data 14.11.2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la **WPD Monte Cigliano S.r.l.** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;

la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota r\_puglia/AOO\_159/PROT/17/11/2023/0014910 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo;

ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR\_PEUTG\_Ingresso\_0076360\_20231110 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 81,2 MW, costituito da n. 14 aerogeneratori, sito nei Comuni di Troia (FG) località " Montaratro" e Lucera (FG) aventi le seguenti coordinate (*Elaborato RELAZIONE DESCRITTIVA*):

<b>WTG</b>	<b>UTM WGS84 Loc.Est</b>	<b>UTM WGS84 Loc.Nord</b>
<b>WTG1</b>	525939	4584536
<b>WTG2</b>	526747	4584791
<b>WTG6</b>	525616	4583859
<b>WTG7</b>	527629	4584301
<b>WTG10</b>	524764	4583123
<b>WTG11</b>	526665	4583397

<b>WTG13</b>	528646	4583291
<b>WTG14</b>	529648	4583802
<b>WTG15</b>	524381	4582452
<b>WTG16</b>	525989	4582563
<b>WTG17</b>	527669	4582341
<b>WTG20</b>	523617	4581769
<b>WTG21</b>	523087	4581211
<b>WTG22</b>	522508	4580664

- opere connesse (codice di Rintracciabilità 201800211) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia".

Tale soluzione prevede la costruzione di:

- un cavidotto interrato in MT a 30 kV per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "TROIA";
- un cavidotto AT a 150 kV di collegamento tra la Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV e una Stazione Elettrica di Condivisione della connessione a 150 kV;
- una Stazione Elettrica di Condivisione della connessione a 150 kV;
- un cavidotto AT di collegamento tra la Stazione Elettrica di Condivisione a 150 kV e il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia";
- il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia";
- infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -  
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

**Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)**

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

diretto

indiretto
X neutro
non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA  
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;*
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi*

*dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;*

- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*”;
- la LR 28/2022 e s.m.i “*norme in materia di transizione energetica*”
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.

#### VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 35088 del 18/03/2022 il **MASE** pubblicava:
- il parere positivo con condizioni ambientali n. 87 del 16.04.2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- **la deliberazione del Consiglio dei Ministri** del 10 marzo del 2022 che rilasciava il seguente giudizio:

*rilevato che“... il progetto “Montaratro”, è volto a realizzare un parco eolico **costituito da 23 aerogeneratori**, con un'altezza massima di 200 metri, **ciascuno di potenza di 5,3 MW e complessiva di 121,9 MW**—da cavidotti di interconnessione interrati e una sottostazione di trasformazione da realizzarsi in prossimità della Stazione RTN” si delibera “di fare propria la posizione del Mistero della Transizione Ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto parco eolico Montaratro, localizzato nei comuni di Troia, Biccari e Lucera, tutti in provincia di Foggia, e relative opere di connessione in comune di Troia, della potenza complessiva pari a 121,90 MW, presentato dalla società WPD Monte Cigliano srl a condizioni che siano rispettate le prescrizioni espresse dal parere n. 87 del 16 aprile 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale—VIA e VAS ...”.*

- Con riferimento alla procedura paesaggistica, si riferisce che durante la Conferenza di Servizi del 12.06.2023 è emerso quanto di seguito riportato:
  - la Provincia di Foggia, nella Relazione Tecnica Illustrativa, acquisita agli atti di suddetta Conferenza, ha accordato il proprio parere favorevole in materia paesaggistica alla realizzazione di n. 14 aerogeneratori, sui 21 in progetto in considerazione della affermata necessità di ridurre “*l'effetto selva*” che si verrebbe a determinare con la realizzazione dell'intero parco”.
  - Con nota prot.n. 10506 del 28.06.2023, questa amministrazione regionale, trasmetteva il Verbale della seduta di CdS del 12 Giugno 2023, faceva proprie le risultanze provinciali di cui al punto precedente.
- La nota prot. n. 13365 del 3.10.2023, con la quale questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

#### DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della

Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;

- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**VISTO** l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **WPD Monte Cigliano S.r.l.** in data 14.11.2023

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **WPD Monte Cigliano S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **WPD Monte Cigliano S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con nota prot. n. 13365 del 3.10.2023 di questa autorità competente per l'A.U.

**Precisato che:**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 13365 del 3.10.2023 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., confermata dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

**ART. 2)**

di provvedere al rilascio, alla società **WPD Monte Cigliano S.r.l.**, . (P.IVA IT15225701000) con sede legale in Viale Luca Gaurico 9-11 - 00143 - Roma (RM), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, della potenza elettrica complessiva di 81,2 MW, costituito da n. 14 aerogeneratori, sito nei Comuni di Troia (FG) località " Montaratro" e Lucera (FG) aventi le seguenti coordinate (fonte: *Elaborato RELAZIONE DESCRITTIVA*):

<b>WTG</b>	<b>UTM WGS84 Loc.Est</b>	<b>UTM WGS84 Loc.Nord</b>
<b>WTG1</b>	525939	4584536
<b>WTG2</b>	526747	4584791
<b>WTG6</b>	525616	4583859
<b>WTG7</b>	527629	4584301
<b>WTG10</b>	524764	4583123
<b>WTG11</b>	526665	4583397
<b>WTG13</b>	528646	4583291
<b>WTG14</b>	529648	4583802
<b>WTG15</b>	524381	4582452
<b>WTG16</b>	525989	4582563
<b>WTG17</b>	527669	4582341
<b>WTG20</b>	523617	4581769
<b>WTG21</b>	523087	4581211
<b>WTG22</b>	522508	4580664

- delle opere connesse (codice di Rintracciabilità 201800211) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia".

Tale soluzione prevede la costruzione di:

- un cavidotto interrato in MT a 30 kV per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione di trasformazione di utenza 30/150 kV;
- una Sottostazione Utente di trasformazione MT/AT (30/150 kV), allacciata in antenna a 150 kV con il futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata "TROIA";
- un cavidotto AT a 150 kV di collegamento tra la Stazione Elettrica di Trasformazione 30/150 kV e una Stazione Elettrica di Condivisione della connessione a 150 kV;
- una Stazione Elettrica di Condivisione della connessione a 150 kV;
- un cavidotto AT di collegamento tra la Stazione Elettrica di Condivisione a 150 kV e il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia";
- il futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia";
- infrastrutture connesse strettamente indispensabili.

### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

**Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in

Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

#### **ART. 4)**

La **WPD Monte Cigliano S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo ut supra.

#### **ART. 6)**

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 7)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 13179 del 27.09.2023.

**ART. 8)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

**ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022,

è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

#### **ART. 10)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 13)**

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

#### **ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

#### **ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 48 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Provincia di Foggia;
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, anche all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/PNIEC
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio;
  - alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
  - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
  - al Comando Militare Esercito Puglia;
  - al ASL Foggia;;
  - ad Arpa Puglia;
  - all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
  - al GSE S.p.A.;
  - a InnovaPuglia S.p.A.;
  - al Comune di Lucera (FG);
  - al Comune di Troia (FG);
  - ad Enac S.p.A.;
  - ad ENAV S.p.A.;
  - a Terna S.p.A.;
  - Enel Spa;
  - alla **WPD Monte Cigliano S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile PAUR Valentina  
Benedetto

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili  
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Angela Cistulli